

ALLEGATO "C" ALL'ATTO N.4647 DELLA RACCOLTA.

----- **STATUTO** -----

----- "FAMLI FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI -----

----- DEI MEDICI LEGALI ITALIANI" -----

----- **ART. 1** -----

----- (Denominazione, sede e durata) -----

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore o CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: -----

**"FAMLI FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI MEDICI LEGALI**

**ITALIANI"** abbreviabile "FAMLI", di seguito denominata, per brevit , anche

"Federazione", -----

con **sede** legale nel Comune di Pavia, Via Aldo Rossi, n.12 e con **durata** illimitata.

A seguito dell'istituzione del Registro unico del Terzo Settore e dell'iscrizione nel suddetto Registro unico del Terzo Settore, l'associazione assumer  la denominazione "FAMLI FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI MEDICI LEGALI ITALIANI ETS" abbreviabile "FAMLI ETS". -----

**ART. 2**

(Scopo, finalit  e attivit )

La Federazione non ha scopo di lucro,   autonoma ed indipendente da ogni altro ente pubblico e privato, svolge quali attivit  di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale, in via esclusiva o principale, le seguenti attivit  di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalit  civiche, solidaristiche e di utilit  sociale, e precisamente le attivit  previste dal primo comma dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) alle lettere b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; ed h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale. -----

In particolare l'associazione, che non ha scopo di lucro,   retta dal principio di democraticit , parit  di trattamento ed uguaglianza,   autonoma ed indipendente da

ogni altro ente pubblico e privato, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, d'interesse generale e di utilità sociale, nel promuovere la ricerca scientifica, la formazione dei medici specialisti nella medicina legale, ossia dell'applicazione delle conoscenze mediche al diritto mediante lo svolgimento delle suddette attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e si prefigge i seguenti scopi: -----

- valorizzare il lavoro dello specialista in medicina legale, promuovere la collaborazione tra specialisti in medicina legale, collaborare con le altre associazioni sia italiane che internazionali per lo studio delle problematiche sanitarie e socio-sanitarie che coinvolgono la collettività, promuovere la formazione scientifico-culturale in campo sanitario; -----

- collaborare con organismi ed istituzioni pubbliche ed elaborare studi di studio; ---

- rappresentare gli specialisti in medicina legale in tutte le sedi pubbliche e private dove trovano trattazione atti o aspetti di interesse per i medesimi; -----

- stipulare accordi, convenzioni, intese ed ogni altro atto rilevante per gli interessi degli associati e della collettività;

- organizzare intorno ad obiettivi comuni gli interessi degli specialisti in medicina legale per promuoverne lo sviluppo scientifico, professionale, economico e sociale;

- promuovere l'aggiornamento culturale e professionale degli iscritti alle associazioni associate attraverso la produzione di documenti di testo e audio/video e organizzazione di eventi, corsi e convegni; -----

- provvedere ad accreditarsi presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua o Regioni o attraverso organismi da questi individuati, quale soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità conseguendo l'abilitazione a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti; -----

- analizzare le norme emanate dal Legislatore e gli atti emessi dagli Enti Pubblici (che hanno conseguenze dirette o indirette sull'attività professionale degli associati al fine di renderli immediatamente percepibili ed attuabili nonché di

individuare aspetti con ricadute negative. In quest'ultimo caso l'Associazione potrà provvedere all'elaborazione di proposte di modifica da sottoporre nelle sedi opportune al fine di un miglioramento delle normative di riferimento; -----

- offrire agli associati servizi di assistenza e consulenza al fine di predisporre utili strumenti nello svolgimento della propria attività professionale; -----

- realizzare al proprio interno un processo di integrazione che consolidi il rapporto associativo anche attraverso l'elaborazione di iniziative di collaborazione professionale tra gli associati; -----

- organizzare congressi nazionali, corsi di formazione, convegni ed altri eventi;

- promuovere e realizzare studi, dibattiti, convegni e manifestazioni, seminari e gruppi di studio, partecipazione a progetti scientifici e collaborazioni con società scientifiche. -----

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari. -----

Con i criteri e nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del medesimo Codice del Terzo Settore, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale suddette; l'associazione può esercitare ogni altra attività direttamente connessa a quelle specificatamente indicate nel presente articolo anche se considerate attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo quanto stabilito dell'articolo 6 del Codice del terzo settore. -----

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo. -----

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. ---

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini -- dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto. -----

### ART. 3

(Ammissione e numero associati)

Il numero degli associati è illimitato. -----

Possono aderire alla Federazione le associazioni di medici legali, nonché altri enti e altre associazioni che condividano le finalità della stessa e che intendano partecipare alle attività della Federazione stessa con le loro opera, competenza e conoscenza. -----

L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso. -----

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta recante l'espressa richiesta di far parte della Federazione e che dovrà contenere: -----

- l'indicazione della denominazione, codice fiscale, eventuali estremi di registrazione nel RUNTS o, se precedente, nell'anagrafe delle ONLUS, o comunque quelli risultanti dall'atto costitutivo, nonché l'indicazione del presidente o altro rappresentante, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica, il numero dei propri associati, il verbale o la delibera riguardante la volontà di aderire alla Federazione; -----

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti della Federazione, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; -----

- l'attestazione che il proprio statuto è aderente alle finalità e scopi previsti dal presente statuto e la disponibilità ad adottare lo statuto-tipo previsto dalla Federazione per le associazioni aderenti. -----

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. -----

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che

delibera sulle domande non accolte alla prima successiva assemblea convocata. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 che segue. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti, o a termine. -----

Su proposta di un associato, previo vaglio dell'organo di amministrazione e votazione dell'assemblea, può essere conferita la qualifica di socio onorario ad associazioni o enti. -----

Il socio onorario non ha diritto di voto e non può essere eletto negli organi della Federazione. -----

#### ART. 4

##### (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di: -----

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi tramite i propri rappresentanti candidati; -----
- essere informati sulle attività della Federazione e controllarne l'andamento secondo le regole del presente statuto e/o secondo le norme del Codice Civile;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Federazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate in base all'attività oggetto di specifiche delibere ed espressamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. -----

Gli associati hanno l'obbligo di: -----

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; -----
- svolgere la propria attività verso i destinatari delle attività della Federazione, senza fini di lucro, anche indiretto; -----
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, fornendo la documentazione da cui risulti il numero dei propri associati; -----
- non compiere atti lesivi dell'immagine della Federazione e degli Associati;
- aggiornare e comunicare ogni anno l'elenco dei rispettivi iscritti e i relativi recapiti.

#### ----- ART. 5 -----

##### ----- (Perdita della qualifica di associato) -----

La qualifica di associato si perde per esclusione o recesso. -----

L'Associazione cessata per qualsiasi motivo perde automaticamente la qualifica di Associato. L'associato che contravviene agli obblighi previsti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni, nelle deliberazioni degli organi associativi e/o nei comportamenti nei confronti della Federazione o degli altri associati, oppure arreca danni materiali o morali alla Federazione, può essere escluso, su proposta del Consiglio direttivo da sottoporre a delibera dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto all'associato. -----

L'associato può sempre recedere dalla Federazione. -----

Chi intende recedere dalla Federazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. -----

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima del 31 dicembre. -----

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere alla Federazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. -----

## ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione: -----

1. Assemblea;
2. Consiglio Direttivo,
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente; -----
5. il Segretario; -----
6. il Tesoriere; -----
7. il revisore legale dei Conti

## ----- ART. 7 ----- ----- (Assemblea) -----

L'Assemblea è composta, con diritto di voto, da ciascuna delle Associazioni federate

(associate) purché risultino iscritte da almeno 9 (nove) mesi, nel libro degli associati, in regola con i pagamenti e rappresentata come da norma di legge dal Presidente.

Ogni-Associazione può designare con atto scritto semplice a firma del Presidente un proprio delegato, che ne assume il diritto di voto.

All'Assemblea può partecipare chiunque sia iscritto ad una delle Associazioni federate, ma senza diritto di voto. -----

Ciascun associato ha diritto ad un voto. -----

Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. -----

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare per delega un solo associato. -----

L'Assemblea si riunisce, anche in modalità telematica con partecipazione da remoto, su convocazione del Consiglio Direttivo o del Presidente mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, per posta raccomandata A.R., almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione può avvenire anche via P.E.C., per il tramite del Presidente delle singole Associazioni.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto finanziario e per l'approvazione del conto preventivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: -----

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva i regolamenti interni;
- discute l'attività della Federazione svolta nel corso dell'anno; -----
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Revisore dei Conti; in particolare elegge, a maggioranza semplice, il Presidente ed il Consiglio Direttivo, su presentazione di candidature da qualsiasi Associato proposte entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data delle Elezioni. La candidatura dovrà essere inviata a mezzo P.E.C. all'indirizzo [famli@pec.it](mailto:famli@pec.it) oppure all'indirizzo P.E.C. del Segretario in carica;

- -approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'attribuzione della qualifica di socio onorario;
- delibera sulla esclusione degli associati su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni Statutarie;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Federazione; -----
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. -----

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

#### ----- ART. 8 -----

----- (Consiglio Direttivo) -----

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della federazione; è costituito da 8 membri più il Presidente e dura in carica tre anni o almeno fino alla elezione del Consiglio Successivo. -----

Ai sensi dell'articolo 26 del Codice del Terzo settore, il Presidente ed i consiglieri devono essere scelti tra gli iscritti delle singole Associazioni Confederato.

I Consiglieri (ed il Presidente) non possono contemporaneamente rivestire la carica di Presidente di una delle Associazioni confederate.

Ciascuna associazione non può candidare più di un proprio membro all'interno del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra coloro che sono membri delle Associazioni Confederato. L'elezione avviene a maggioranza dei presenti a voto segreto su

scheda con possibilità di esprimere fino a otto preferenze. In caso di parità si provvederà ad una ulteriore votazione a scrutinio segreto al quale parteciperanno i soli candidati a pari preferenze non ancora entrati nel novero degli eletti. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato più anziano di età.

In caso di dimissione, decadenza o revoca di un consigliere eletto, subentrerà automaticamente il primo dei non eletti all'ultima elezione.

Al suo interno nomina il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere della Federazione. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere affidate alla stessa persona. -----

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. -----

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: -----

= elaborare i programmi di lavoro ed eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; -  
--

= formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; -----

= predisporre i regolamenti interni; -----

= predisporre e presentare annualmente all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio di esercizio, in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso (fissando l'importo delle quote sociali e la data entro la quale devono essere versate); -----

= predisporre il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 -----

= predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; -----

= deliberare l'ammissione degli associati o il respingimento delle domande di ammissione;

= deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; -----

= stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; -----

= curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; -----

= decidere la costituzione dei gruppi di lavoro nominandone i componenti e

fissando il campo di azione -----

proporre all'Assemblea le eventuali modifiche dello statuto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. -----

In caso di impedimento del Segretario, il Presidente designa un altro membro del Consiglio Direttivo per sostituirlo. -----

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. -----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Segretario che dispone l'Ordine del Giorno almeno quattro volte all'anno o su richiesta di almeno tre componenti oppure ogni volta che sia ritenuto necessario per adempiere agli obblighi di legge e di Statuto. Il Consiglio Direttivo si potrà tenere anche in modalità telematica con partecipazione da remoto. -----

Dopo l'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore e l'iscrizione dell'associazione in tale Registro, gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale

del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, dopo l'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore e l'iscrizione dell'associazione in tale Registro, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. —

----- ART. 9 -----

----- (Presidente) -----

Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. -----

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra coloro che sono membri delle associazioni confederate da almeno 12 mesi. L'elezione avviene a maggioranza dei presenti a voto palese, per alzata di mano con chiamata in ordine cronologico di proposta candidatura. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età.-----

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, decisa dall'Assemblea.

- Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente, tuttavia in fase di costituzione della Federazione il Presidente può essere nominato con durata pari a quella del primo triennio federativo facendo coincidere la data di rinnovo con la data di approvazione del rendiconto relativo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

----- ART. 10 -----

----- (Segretario) -----

Il Segretario: -----

- tiene i rapporti con altre associazioni professionali e scientifiche, con le autorità sanitarie e giurisdizionali e con Enti, società e aziende e propone la linea operativa al Consiglio Direttivo; -----
- può delegare per i suddetti compiti ad altri membri del Consiglio Direttivo;
- partecipa al Consiglio Direttivo redigendone il relativo verbale; -----
- svolge gli altri compiti stabiliti con gli eventuali regolamenti. -----

----- ART. 11 -----

----- (Tesoriere)

Il Tesoriere: -----

- a) amministra il patrimonio della Federazione; -----
- b) tiene e aggiorna i libri contabili; -----
- c) predispose, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, il consuntivo finanziario ed il preventivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'organo di controllo per l'approvazione dell'Assemblea Federativa; -----
- d) svolge gli altri compiti stabiliti con gli eventuali regolamenti. -----

----- ART. 12 -----

----- (Concorso alle spese) -----

Ogni singola Associazione concorre alle spese di gestione della Federazione in una misura fissa e in una misura variabile, stabilite dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

I rispettivi importi devono essere versati dalle Associazioni federate al Tesoriere entro e non oltre il 30 (trenta) giugno di ogni anno. -----

La mancata corresponsione delle contribuzioni entro il predetto termine comporta l'automatica interruzione del flusso informativo delle iniziative della Federazione nei confronti dell'Associato moroso. ----- Le Associazioni (gli associati) morose vengono iscritte in un apposito elenco ed i loro delegati, pur potendo partecipare all'Assemblea, non hanno diritto di voto né saranno elegibili.

La quota variabile è conteggiata sulla base del numero degli iscritti ad ogni singola Associazione aderente alla Federazione. Ciascuna Associazione avrà l'obbligo di documentare annualmente il numero degli iscritti contestualmente al versamento della quota. -----

----- ART. 13 -----

----- (Organo di controllo) -----

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (ed in particolare dal Codice del terzo Settore) o per volontà dell'Assemblea. -----

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applicano gli articoli 2397 e 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. -----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. -----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

----- ART. 14 -----

----- (Revisione legale dei conti) -----

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (in particolare dal Codice del terzo Settore), la Federazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

----- ART. 15 -----

----- (Patrimonio) -----

Il patrimonio della Federazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

----- ART. 16 -----

----- (Divieto di distribuzione degli utili) -----

La Federazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

----- ART. 17 -----

----- (Bilancio di esercizio) -----

La Federazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e, una volta istituito il Registro del Terzo Settore ed iscritta l'associazione, verrà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore o entro il maggior termine eventualmente concesso per legge. -----

----- ART. 18 -----

----- (Bilancio sociale e informativa sociale) -----

Ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. -----

----- ART.19 -----

----- (Libri sociali e contabili) -----

La Federazione deve tenere i seguenti libri: -----

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; -----
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione-
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, a cura dello stesso organo; -----

I libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo. -----

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi. -----

I libri sociali e i documenti inerenti all'amministrazione della Federazione sono a disposizione degli associati a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta, presso la sede sociale e durante i normali orari d'ufficio. n caso di forza maggiore, l'indisponibilità temporanea della

documentazione, anche di parte di essa, per la quale è stato esercitato il diritto e formulata la relativa richiesta, sarà tempestivamente comunicata per iscritto e motivata dall'organo amministrativo al socio richiedente mediante P.e.c. -----

Per l'estrazione di copie, su richiesta solo di associati, l'organo amministrativo potrà richiedere il costo-copia per ogni pagina di documento rilasciato ed il termine per la consegna dei documenti di cui viene richiesta la copia non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta scritta da parte dell'associato richiedente. -----

----- ART.20 -----  
----- (Volontari) -----

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Federazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. -----

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. -----

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Federazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. -----

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. -----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Federazione. -----

La Federazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, nonché stipulare qualunque altra polizza assicurativa richiesta dalla normativa in materia e dalle norme attuative. -----

----- ART. 21 -----  
----- (Lavoratori) -----

La Federazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di

lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. -----

----- ART. 22 -----

----- (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) -----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art.9 del D.lgs.117/2017. -----

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. -----

----- ART. 23 -----

----- RINVIO -----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile. -----

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, tra cui quelle previste dal Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore); non producano effetto e si hanno come non apposte le clausole che possano essere ritenute in contrasto con le dette disposizioni inderogabili. -----